



COMUNE DI VILLADOSE
PROVINCIA DI ROVIGO

REGOLAMENTO

COSAP REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 26/03/2014

INDICE

PARTE I

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento.
- Art. 2 - Concessioni.
- Art. 3 - Procedimento per il rilascio degli atti di concessione.
- Art. 4 - Contenuto del provvedimento di concessione.
- Art. 5 - Principali obblighi del concessionario.
- Art. 6 - Rinnovo della concessione.
- Art. 7 - Nuova concessione per subentro.
- Art. 8 - Rinuncia di concessione.
- Art. 9 - Revoca e modifica di concessioni.
- Art. 10 - Decadenza dalla concessione.

PARTE II

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

- Art. 11 - Soggetti tenuti al pagamento del canone.
- Art. 12 - Fattispecie di occupazioni.
- Art. 13 - Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico.
- Art. 14 - Occupazioni con impianti pubblicitari.
- Art. 15 - Occupazioni conseguenti a mestieri girovaghi o commercio in forma itinerante.
- Art. 16 - Esecuzione di lavori ed opere.
- Art. 17 - Occupazioni d'urgenza.
- Art. 18 - Occupazioni abusive.
- Art. 19 - Occupazioni esenti.
- Art. 20 - Suddivisione del territorio comunale.
- Art. 21 - Determinazione della misura di tariffa base.
- Art. 22 - Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione.
- Art. 23 - Tabella dei coefficienti di valutazione economica (CE) per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione.
- Art. 24 - Criteri ordinari di determinazione del Canone.
- Art. 25 - Criteri particolari di determinazione del Canone per occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.
- Art. 26 - Riduzioni per le occupazioni temporanee.
- Art. 27 - Disciplina della tariffa.
- Art. 28 - Forme di gestione.
- Art. 29 - Modalità e termini per il pagamento del canone.
- Art. 30 - Penalità, indennità, sanzioni.
- Art. 31 - Definizione agevolata della penale.
- Art. 32 - Attività di controllo, riscossione coattiva e rimborsi.
- Art. 33 - Responsabile del Servizio.
- Art. 34 - Disposizioni finali e transitorie.
- Art. 35 - Entrata in vigore del presente regolamento.

PARTE I

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il Comune di Villadose, avvalendosi della facoltà di cui all'art.3, comma 149, lettera h), della Legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art.63 del D.Lgs. 446/1997, istituisce a decorrere dal 01/01/2014 il Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) in sostituzione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP).

Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le norme ed i principi contenuti negli articoli 52 e 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, la cui istituzione è stata deliberata con atto del Consiglio Comunale di cui questo regolamento è parte integrante.

2. Sono soggette al canone di concessione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione o che si realizzano in aree private sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti individuabili a norma dell'art. 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Resta salva la normativa speciale in materia di commercio su aree pubbliche a cui si rimanda per i casi ivi contemplati.

Art. 2 - Concessioni

1. E' fatto divieto occupare suolo pubblico, nonché lo spazio ad esso sottostante o sovrastante, senza aver ottenuto preventivamente la concessione comunale, rilasciata su richiesta dell'interessato.

2. Nel presente Regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività.

3. Non rientrano nell'ambito applicativo del canone balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.

Art. 3 - Procedimento per il rilascio degli atti di concessione

1. Prima di porre in essere le occupazioni di cui al precedente art. 2, i soggetti interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte concessioni da parte del Comune.

2. Le richieste, in carta legale ad eccezione per quelle avanzate dai soggetti indicati negli artt. 16 e 27/bis della Tabella allegata al D.P.R. 642/1972, intese ad ottenere le predette concessioni devono essere presentate al competente Ufficio Comunale, almeno 15 giorni consecutivi prima dell'inizio dell'occupazione, secondo la modulistica allegata al presente Regolamento. Non saranno accolte domande presentate in difformità da tale termine.

3. Ai fini del comma 2, per "Ufficio Comunale competente" si intende:

- a) Per richieste di occupazioni temporanee o permanenti di suolo pubblico non comportanti manomissione di suolo pubblico: Ufficio Tributi;
- b) Per richieste di occupazioni temporanee o permanenti comportanti manomissioni di suolo pubblico: Ufficio manutenzione e lavori pubblici;
- c) Per occupazioni temporanee d'urgenza di cui all'art.17: Ufficio Polizia Locale;
- d) Per occupazioni con impianti pubblicitari di cui all'art.14: Ufficio Urbanistica;
- e) Per occupazioni conseguenti ad attività di commercio su aree pubbliche di cui all'art.1 comma 3: Ufficio Commercio.

3. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività.

4. Il rilascio delle concessioni contemplate dal presente articolo competono al responsabile del servizio previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

- marca da bollo;
- spese di sopralluogo, se dovute;
- deposito cauzionale (eventualmente richiesto a titolo di garanzia per i danni derivanti dall'occupazione).

5. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'Ufficio Competente, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche.

6. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di 15 giorni dal momento di ricevimento della domanda completa di ogni sua parte.

7. In presenza di più domande intese ad ottenere l'occupazione del medesimo suolo pubblico, la concessione ad occupare viene accordata in base al criterio della priorità nella presentazione della domanda.

8. La domanda di occupazione legata all'effettuazione di lavori edili deve necessariamente contenere il riferimento al titolo legittimante l'intervento edilizio ovvero all'autocertificazione del richiedente nel caso si tratti di intervento di edilizia libera.

Art. 4 - Contenuto del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- la durata dell'occupazione, esplicitando il giorno d'inizio e di fine della stessa;
- la misura esatta dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- gli adempimenti e gli obblighi del concessionario;
- l'ammontare del canone dovuto;
- altre eventuali prescrizioni specifiche.

Art. 5 - Principali obblighi del concessionario

1. Le concessioni sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione; si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione dovessero derivare a terzi.

2. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.

3. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.

4. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.

5. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

6. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto dalla concessione.

7. Al termine della concessione il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino nei termini fissati dall'Amministrazione Comunale. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

8. Per le installazioni su suolo pubblico di insegne ed altri impianti pubblicitari, la concessione è rilasciata in conformità alle prescrizioni del regolamento di pubblicità ed edilizio.

Art. 6 - Rinnovo della concessione

1. Il titolare della concessione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 3 del regolamento, almeno 15 giorni prima della scadenza della concessione originaria. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare e la dimostrazione di avvenuto pagamento del Canone OSAP. Il mancato pagamento del Canone già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

3. La eventuale cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 30 giorni

dalla data di verifica da parte dell'ufficio competente della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

4. E' esclusa la possibilità di un rinnovo tacito.

Art. 7 - Nuova concessione per subentro

1. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente dovrà produrre apposita domanda di nuova concessione all'Ufficio comunale competente con le stesse modalità di cui all'art. 3. Tale domanda dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione già rilasciato.

2. Il rilascio del provvedimento di concessione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Quest'ultimo non ha diritto ad alcun rimborso del Canone già pagato per il periodo in corso né a qualsiasi altra forma d'indennizzo.

3. Il cedente, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto a presentare, oltre a quanto indicato nel c.1 del presente articolo, anche copia che attesti il pagamento del Canone OSAP per l'anno solare in corso. Il mancato pagamento del Canone OSAP è presupposto ostativo al fine del rilascio della nuova concessione per subentro.

4. Il subentrante è tenuto al versamento del Canone a partire dalla data di richiesta del subingresso stesso nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.

Art. 8 - Rinuncia di concessione

1. Il titolare della concessione può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'ufficio competente al rilascio. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e dell'eventuale deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal titolare della concessione per il rilascio della medesima. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, non spetta alcun rimborso del canone dovuto nel caso di occupazioni permanenti; è prevista la restituzione del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione nel caso di occupazioni temporanee.

Art. 9 - Revoca e modifica di concessioni

1. L'Ufficio Competente può revocare o modificare in qualsiasi momento i provvedimenti di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione, senza che i titolari delle concessioni possano avanzare alcuna pretesa, fermo restando il diritto alla restituzione del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione.

2. Per ragioni di arredo urbano può essere disposta la sostituzione di tutte le strutture che non siano mantenute in buono stato.

Art. 10 - Decadenza dalla concessione

1. Sono cause di decadenza della concessione:

- violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o il relativo provvedimento di variazione);
- violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni, ecc.);
- L'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
- Il mancato inizio dell'occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo, nei 90 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei 30 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
- in caso di mancato o parziale pagamento del Canone di occupazione di suolo pubblico, compresi i relativi interessi e sanzioni, entro i 30 giorni dalla notifica del sollecito di cui all'art.30 comma 2 del regolamento.

2. L'adozione del provvedimento di decadenza comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio con effetto dal momento in cui viene resa nota al destinatario.

3. La decadenza del provvedimento di concessione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo concesso né tantomeno a qualsiasi altra forma di indennizzo. Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso non ottemperi a ciò, l'Ufficio competente provvederà con rivalsa delle spese a carico del soggetto inadempiente.

PARTE II DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Art. 11 - Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.

2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

Art. 12 - Fattispecie di occupazioni.

A) Permanenti: quelle a carattere stabile effettuate a seguito di rilascio di atto di concessione, aventi durata non inferiore ad 1 anno e non superiore a 29 anni, che comportano l'esistenza o meno di manufatti o impianti, fanno eccezione le occupazioni derivanti da tubazioni di scarico di acque bianche e/o nere che hanno durata indefinita.

B) Temporanee: tutte le occupazioni di durata inferiore ad 1 anno.

Art. 13 – Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico.

1. Per la collocazione, anche in via provvisoria, di fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, ecc., nello spazio sottostante e sovrastante il suolo pubblico, drappi pubblicitari e simili arredi ornamentali, l'ufficio competente detta le eventuali prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle medesime, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la quantità dei conduttori, ecc..

2. Per la collocazione, qualora aggettanti su spazio pubblico, di tende, tendoni, coperture e simili sopra l'ingresso e le attrezzature dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, la concessione comunale è rilasciata in conformità al vigente regolamento edilizio e alle norme tecniche di attuazione che disciplinano la materia.

Art. 14 – Occupazioni con impianti pubblicitari.

1. Per le installazioni su suolo pubblico di insegne ed altri impianti pubblicitari, la concessione è rilasciata in conformità alle prescrizioni del regolamento di pubblicità ed edilizio.

2. I cartelli e le insegne pubblicitarie sono soggette al Canone OSAP per la parte sporgente su suolo pubblico. La superficie soggetta è calcolata sulla proiezione al suolo del mezzo pubblicitario ed in ogni caso con arrotondamento al mq. superiore.

Art. 15 - Occupazioni conseguenti a mestieri girovaghi o commercio in forma itinerante.

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, funambolo, ecc.) possono sostare per non più di 2 ore sulle aree e spazi pubblici idonei. Decorsi i 120 minuti l'occupazione sarà considerata abusiva.

2. Coloro che esercitano il commercio su area pubblica in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 120 minuti nello stesso posto (non va computato in tale periodo il tempo necessario alle operazioni preparatorie), fatti salvi eventuali divieti disposti dal Comune. Decorsi i 120 minuti l'occupazione sarà considerata abusiva.

Art. 16 - Esecuzione di lavori ed opere

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietrisco, terra di scavo e materiale di scarto, o con l'installazione di macchinari, l'occupante è tenuto a richiedere il provvedimento autorizzatorio indipendentemente dalla durata dell'occupazione.

2. Qualora trattasi di mere operazioni di carico o scarico merci l'autorizzazione non è necessaria per occupazioni inferiori a due ore, salva l'applicazione del Codice della Strada; in tal caso l'occupante è tenuto a rivolgersi almeno 72 ore prima dell'occupazione all'Ufficio Polizia Locale per le opportune prescrizioni.

Art. 17 - Occupazioni d'urgenza

1. Fatte salve le disposizioni contenute in regolamenti speciali, per far fronte a particolari situazioni di emergenza o quando, si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori indifferibili ed urgenti, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato anche senza il formale provvedimento di concessione di occupazione di suolo pubblico, semplicemente con il nulla osta verbale dell'Ufficio

Polizia Locale.

2. La domanda di concessione a sanatoria deve essere contestualmente inoltrata al Comune. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione stradale si fa rinvio a quanto disposto dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.

3. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art.18 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

Art. 18 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza l'atto di concessione comunale sono considerate abusive.

2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;

b) che si protraggono oltre al termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.

3. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Ufficio Competente, previa contestazione delle relative violazioni dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.

4. Le occupazioni abusive sono soggette, ai sensi dell'art. 63 lett. g) del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, al pagamento di un'indennità pari al Canone maggiorato del 50%, nonché al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'ammontare dell'indennità stessa, ferme restando le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

5. Sono considerate permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive che non presentano detto carattere di stabilità si considerano temporanee e si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale.

6. Restano ferme le sanzioni stabilite dall'art.20 commi 4 e 5 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche.

7. Sulle somme dovute per l'indennità si applicano gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data dell'accertamento.

8. Per le occupazioni abusive il verbale di accertamento o contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato, mediante apposito avviso notificato anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'invito ad adempiere nel termine di 30 gg. La notifica del predetto avviso è effettuata entro 5 (cinque) anni dalla data della contestazione. Nel caso di mancato adempimento entro il termine predetto si procede alla riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

9. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore.

Art. 19 - Occupazioni esenti

1. Il canone non è dovuto per le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato.

2. Il canone non è inoltre applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow-windows, tettoie e simili infissi di carattere stabile, griglie e intercapedini, nonché per le tende solari o simili fisse o retrattili. Non è altresì applicabile alle seguenti tipologie di occupazioni:

- a) le occupazioni realizzate con passi carrabili comprese quelle autorizzate con cartello;
- b) le occupazioni realizzate dallo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e i loro consorzi, gli enti pubblici e privati di cui all'art. 73 del T.U.I.R., che effettuano occupazioni finalizzate esclusivamente ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, culturali, ricreative e sportive, nonché ad attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222;
- c) le occupazioni realizzate da associazioni onlus, iscritte nei registri regionali, per attività di raccolta fondi per finalità di assistenza e di ricerca;
- d) le occupazioni poste in essere dai portatori di handicap o quelle realizzate a favore degli stessi da altri soggetti;
- e) le occupazioni con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- f) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- g) le occupazioni realizzate per attività di commercio in forma itinerante, di mestieri girovaghi ed artistici, con soste non superiori a 120 minuti;
- h) le occupazioni effettuate per pubblici lavori da ditte appaltatrici, ove il committente l'appalto sia un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 3 comma 25 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- i) le occupazioni effettuate durante manifestazioni a carattere culturale, sociale, religioso, sportivo, ricreativo, scolastico o del tempo libero, per le quali l'Amministrazione, con provvedimento espresso, ne conceda il patrocinio e che non comportino attività di vendita o di somministrazione a fini di lucro;
- j) le occupazioni di aree cimiteriali;
- k) le occupazioni effettuate dalle attrazioni dello spettacolo viaggiante;
- l) occupazioni effettuate per la posa di contenitori per la raccolta di rifiuti urbani e di materiale destinato a procedimenti di recupero e/o riciclo.

Art. 20 - Suddivisione del territorio comunale

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare. A tal fine, il territorio comunale è suddiviso in tre categorie, secondo il seguente elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche:

- Categoria prima: Corte Barchessa;
- Categoria seconda: Piazza Aldo Moro;
- Categoria terza: Rimanente territorio.

2. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade appartenenti a categorie diverse sono soggette al canone relativo alla categoria superiore.

Art. 21 - Determinazione della misura di tariffa base

1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE: per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa (TB) a giorno per metro quadrato o metro lineare è di:

- € 1,55 (prima categoria)
- € 1,29 (seconda categoria)
- € 1,03 (terza categoria)

2. OCCUPAZIONI PERMANENTI: per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa annua (PB) per metro quadrato o metro lineare è di:

- € 20,66 (prima categoria)
- € 18,19 (seconda categoria)
- € 17,56 (terza categoria)

Art. 22 - Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione, anche in relazione alle modalità dell'occupazione, per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata all'art. 21 del presente regolamento.

Art. 23 - Tabella dei coefficienti di valutazione economica (CE) per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione

Tipologia di occupazioni	coefficienti
Temporanee	
1) spazi soprastanti e sottostanti	0,3
2) occupazioni realizzate da pubblici esercizi e commercianti su aree pubbliche	1
3) venditori ambulanti e produttori agricoli in occasione dei mercati	0,125
4) impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia e scavi	0,5
5) occupazioni effettuate da commercianti ed espositori su aree pubbliche in occasione di feste, festeggiamenti e manifestazioni	0,2
6) occupazioni diverse da precedenti fattispecie	1
Permanenti	
1) spazi soprastanti e sottostanti	0,3
2) occupazioni permanenti realizzate con chioschi, edicole e simili	1
3) occupazioni permanenti realizzate da pubblici esercizi	1
4) occupazioni realizzate con impianti pubblicitari/insegne	1
5) occupazioni diverse da precedenti fattispecie	1

Art. 24 - Criteri ordinari di determinazione del Canone

1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

A) OCCUPAZIONI TEMPORANEE.

La tariffa base (TB) prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all'art. 21 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 23. L'importo così ottenuto viene moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione.

FORMULA: $TB \times CE \times MQ/ML \times \text{numero giorni}$

B) OCCUPAZIONI PERMANENTI.

La misura percentuale della tariffa base prevista per le occupazioni permanenti (PB) di cui all'art. 21 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 23.

FORMULA: $PB \times CE \times MQ/ML$.

Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare. Nella prima annualità l'occupazione assoggettata al canone è ripartita in dodicesimi a partire dal mese in cui viene rilasciata la concessione stessa.

Art. 25 - Criteri particolari di determinazione del Canone per occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente, per la misura unitaria di tariffa ai sensi art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, con un minimo di canone annuo ad azienda di € 516,46. La misura di tariffa è rivalutata annualmente sulla base della variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 31 marzo di ciascun anno, con causale l'indicazione dell'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997. Contestualmente al versamento va prodotto all'ente impositore, o al concessionario della riscossione -se presente-, il numero delle utenze servite al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 26 – Riduzioni per le occupazioni temporanee

1. Il canone, come determinato dall'articolo 24 del presente regolamento, è ridotto del 50% per le occupazioni che si protraggano per un periodo superiore a 15 giorni.

Art. 27 - Disciplina della tariffa

1. La determinazione delle tariffe per gli anni successivi a quello di entrata in vigore del presente regolamento sarà deliberata entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.

2. In assenza di deliberazione, si intendono confermate le tariffe già in vigore. L'eventuale delibera di aumento, con validità dal 01 gennaio dell'anno solare in corso, comporterà l'emissione di avvisi di conguaglio tra quanto già versato con le precedenti tariffe (acconto) e quanto dovuto.

3. La superficie si determina in base all'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali.

4. Il canone si determina in base all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari con arrotondamento finale all'unità di euro, per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi, e per eccesso se superiore a 49 centesimi.

5. Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone per occupazioni che, in relazione alla

medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Art. 28 - Forme di gestione

1. Il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del Canone è gestito direttamente dal Comune. Ove il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, può essere gestito mediante associazione con altri enti locali od in affidamento a terzi ai sensi della normativa vigente.

Art. 29 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Il pagamento del Canone deve essere effettuato con le seguenti modalità:

a) nel caso di gestione diretta:

- mediante versamento diretto alla Tesoreria Comunale;
- a mezzo di appositi conti correnti postali intestati al comune;

b) nel caso di affidamento a terzi:

- tramite gli appositi strumenti messi a disposizione dall'affidatario.

Il modulo di versamento dovrà contenere cognome e nome o denominazione, codice fiscale del titolare della concessione, nonché gli estremi del provvedimento cui il versamento si riferisce. Possono essere effettuati versamenti cumulativi riferiti a più provvedimenti, nel caso corrispondano allo stesso titolare, purché gli estremi dei provvedimenti siano espressamente indicati nella causale di versamento.

2. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del Canone dovuto per il primo anno deve essere effettuato entro 30 giorni dal ritiro della concessione. Per le annualità successive a quella del rilascio, il pagamento deve essere effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, oppure, se di ammontare superiore a €. 200,00 può essere corrisposto in n. 3 rate di pari importo, senza applicazione di interessi, alle scadenze del 31 marzo, 30 giugno, 30 novembre dell'anno di riferimento.

3. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del Canone deve essere effettuato entro 30 giorni dal ritiro della concessione.

4. Per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche con posteggio assegnato, il pagamento del Canone deve essere effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Il Canone relativo a ciascun posteggio, se di ammontare superiore a €. 200,00 può essere corrisposto in n. 2 rate di pari importo, senza applicazione di interessi, alle scadenze del 31 marzo e 30 settembre dell'anno di riferimento.

Coloro i quali *non* sono titolari di alcuna concessione circa l'occupazione di spazi ed aree, ma che comunque occupano i predetti luoghi, nel momento in cui i legittimi titolari non dovessero essere presenti, (ovverosia i c.d. "spuntisti"), sono tenuti al pagamento *giornaliero* del canone, come indicato nel c.1 del presente art. 24. L'importo giornaliero può essere altresì richiesto dall'ente gestore della riscossione, a cadenza trimestrale, in base alle effettive presenze nei tre mesi precedenti. Il mancato pagamento delle presenze pregresse è motivo di non assegnazione di future presenze operanti.

5. Le spese postali di invio dell'avviso di pagamento sono a carico del titolare di concessione.

6. Non si procede a riscuotere o a rimborsare per somme inferiori a €. 3,00.

Art. 30 - Penalità, indennità, sanzioni

1. Per l'omesso o parziale versamento del Canone si applica una penalità pari al 20% del Canone dovuto o del restante canone dovuto.

Si considera omesso pagamento il versamento effettuato dopo il sessantesimo giorno dalla data di previsto pagamento.

2. In caso di omesso o insufficiente pagamento del canone - o di una sua rata, nei casi di suo pagamento rateale ai sensi dell'art. 29 - entro la prevista scadenza, il competente ufficio Entrate -o, se presente, il Concessionario della gestione del canone occupazione suolo pubblico notifica anche con raccomandata A/R al concessionario inadempiente un sollecito assegnandogli 30 giorni - decorrenti dall'avvenuta notifica di questo atto- per eseguire il pagamento, con l'avvertimento che in difetto la concessione di suolo pubblico potrà essere oggetto di pronuncia di decadenza ai sensi ed effetti dell'art.10 comma 2 - con conseguente abusività dell'occupazione che si protragga oltre la data della suddetta pronuncia- ed il credito verrà riscosso coattivamente.

3. Sull'ammontare del Canone dovuto e non pagato alle regolari scadenze, saranno applicati gli interessi legali da computarsi a giorno a partire da:

- per le occupazioni abusive permanenti dal giorno dell'accertamento dell'illecito;
- per le occupazioni abusive temporanee dal giorno dal quale si presumono effettuate ai sensi dell'art.18 comma 4.
- per gli omessi versamenti dal termine entro il quale doveva essere effettuato il versamento.

4. Per ragioni di economicità non si procederà ad attivare procedure di recupero per importi pari o inferiori a € 10,00.

Art. 31 - Definizione agevolata della penale

1. La penale per omesso o parziale o tardivo versamento del Canone, di cui all'art. 30 c. 2, può essere ridotta su istanza del concessionario, sempre che non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte degli agenti preposti al controllo o da parte degli Uffici Comunali e delle quali il concessionario abbia avuto formale conoscenza:

- a) al 6,00% (oltre interessi legali) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista;
- b) al 10,00% (oltre interessi legali) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito oltre 30 giorni, e comunque non oltre un anno, dalla data di scadenza.

Art. 32 - Attività di controllo, riscossione coattiva e rimborsi

1. L'amministrazione comunale o il Concessionario affidatario della gestione del canone di occupazione suolo pubblico provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di 30 giorni, con l'applicazione delle sanzioni e penalità previste dal presente regolamento, entro e non oltre 5 (cinque) anni dal termine di previsto pagamento del canone dovuto.

2. Per le occupazioni abusive, il verbale di accertamento della violazione costituisce titolo per il versamento dell'indennità, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato con le modalità di cui al precedente comma.

3. La riscossione coattiva del canone, dell'indennità e delle sanzioni amministrative pecuniarie è effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con la procedura di cui al D.P.R. 29.9.1973, n. 602, se affidata ai concessionari della riscossione di cui al D.P.R. N. 43/1988, ovvero, se alla riscossione provvede direttamente l'ente locale o gli altri soggetti di cui alla lettera b), comma 5, dello stesso art. 52, mediante l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

4. Il Comune o il Concessionario affidatario della gestione del canone di occupazione suolo pubblico provvedono altresì a disporre i rimborsi delle somme indebite percepite a titolo di canone.

5. Il procedimento di rimborso, attivato dal soggetto interessato con apposita istanza, deve essere concluso entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta di restituzione.

6. Non è previsto il rimborso del canone nell'ipotesi di rinuncia ad un'occupazione permanente (art.8 comma 1), il cui canone cessa di essere dovuto dall'anno successivo alla rinuncia.

7. Per la decorrenza del diritto al rimborso in caso di rinuncia ad un'occupazione temporanea si rinvia a quanto disposto al riguardo dall'art.8 comma 1.

8. Le richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 33 - Responsabile del Servizio

1. Il Responsabile del Servizio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.

Nel caso di affidamento a terzi competerà all'affidatario quanto previsto al comma 1.

Art. 34 – Disposizioni finali e transitorie

1. Le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano valide fino alla scadenza e sono rinnovate a richiesta del titolare nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento.

2. Relativamente al primo anno di entrata in vigore, esercizio 2014, l'obbligo di pagamento del canone può essere assolto, in via eccezionale e transitoria, entro e non oltre il 30 aprile, allo scopo di facilitare la gestione del servizio di riscossione nel passaggio da regime tributario a regime patrimoniale dell'entrata comunale in oggetto.

Art. 35 - Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

2. Con la medesima data viene abrogato il precedente "Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa", approvato con deliberazione n.68 del 30/5/1994 e s.m.i., nonché ogni altra eventuale disposizione regolamentare in contrasto con le presenti prescrizioni.